

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALENZA (AL)

E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALPINA "AGOSTINO

CALISSANO" ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI

PROTEZIONE CIVILE.

L'anno 2024 il giorno _____ (_____) del mese di

_____ in _____ tra i signori: xxxxxxxx che

interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del

Comune di VALENZA (C.F. e P.I. _____), Via _____ Il n.

_____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

e

xxx che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente pro-tempore della Sezione Alpini di ALESSANDRIA e

dell'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV come

da statuto,

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del

esecutiva;

PREMESSO

- che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni

di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi

calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;

- che il Comune di VALENZA non dispone di un gruppo comunale di volontari

di Protezione Civile;

- che il Gruppo Alpini, con sede nel territorio del Comune di VALENZA,

dispone di una Squadra di Volontariato di Protezione Civile facente parte

dell'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV, a sua

volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all'Associazione Nazionale Alpini (ANA) con sede a Milano, Via Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- che l'ANA ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione Piemonte che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;
- che l'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV, con decreto n. 186 del 22/01/1996, è iscritta al registro della Regione Piemonte delle organizzazioni di volontariato, nonché all'Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Piemonte;
- che il Comune riconosce comunque il ruolo che l'ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- che appare opportuno accordarsi formalmente con l'ANA, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune;
- che la Squadra di Protezione Civile ANA della zona di Alessandria dell'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV si

rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di ALESSANDRIA al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – SOGGETTI DELLA CONVENZIONE

Soggetti della presente convenzione sono il Comune di VALENZA, d'ora in poi denominato Comune e la Squadra di Protezione Civile ANA facente parte dell'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV.

Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione in caso di "emergenza pubblica" della sopradescritta Squadra di Protezione Civile, con il personale del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.

Art. 4 – PRESTAZIONI DEI VOLONTARI DELL'ANA

La Squadra di Protezione Civile ANA sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie dell'Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di attivazione formale tramite

ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante dell'Amministrazione Comunale. La squadra di Protezione Civile ANA è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale", così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013, recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile". Sono definiti "eventi a rilevante impatto locale" quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l'attivazione della squadra di Protezione Civile ANA sarà comunque subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano d'Emergenza con l'attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

La Squadra di Protezione Civile ANA risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, e con funzioni di coordinamento tra le varie associazioni di volontari di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un'apposita divisa munita di segno distintivo che

consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un'adeguata e prescritta visibilità.

Art. 6 – IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE E DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

Art. 7 – ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

La Squadra per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "emergenza pubblica" o comunque per attività di PC, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. L'ANA si assume tale onere. Il Comune di Valenza viene esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività dell'Associazione nel territorio e di eventuali interventi nell'area di competenza, compresi eventuali danni causati a terzi durante le attività istituzionali previste nella presente convenzione.

Art. 8 – MODALITA' DI CONSUNTIVAZIONE

La Squadra di Protezione Civile ANA deve presentare annualmente una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte, può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di proprietà del Comune in accordo con il Sindaco o Assessore competente, e ne é responsabile.

Art. 9 – CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare, valutate le attività e

l'impegno organizzativo prestato nell'anno, all'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV - un contributo annuale pari ad € 1.500,00, da destinare alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell'assicurazione a carico dell'ANA e ai relativi costi logistici, da erogare in due tranches - luglio/gennaio - a seguito di rendicontazione dell'attività svolta nel semestre precedente.

I costi (fatture, ricevute) relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi comunali rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale ad esclusione di quanto dato in comodato d'uso al Gruppo Alpini di VALENZA .

Art. 10 – INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTE ANA

Un rappresentante dell'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV della Squadra di VALENZA, sarà inserito quale membro nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Si precisa che essendo l'organizzazione di Protezione Civile dell'ANA, di cui fa parte l'Associazione Protezione Civile Alpina "Agostino Calissano" ODV, iscritta nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti. Inoltre la squadra di Protezione Civile ANA, quando non è impegnata dal Comune in attività di previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza, è libera di partecipare alle attività di

soccorso, sul territorio nazionale o all'estero, su ordine delle autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con le attrezzature sopra descritte a qualsiasi attività addestrativa programmata dalle autorità sopra citate, nonché dalla sede nazionale dell'ANA.

Art. 12 - DURATA

La presente convenzione ha una durata di 2 anni decorrenti dalla stipula e può essere rinnovata espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provato, se non mediante atto scritto.

Art. 13 – REVOCA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere revocata con atto formale dal Comune di Valenza a seguito di ripetute violazioni e inadempienze dell'Associazione quando la stessa non adempia o non possa più adempiere agli obblighi stabiliti dalla convenzione o quando per negligenza o imperizia dei propri soci venga compromessa in qualunque fase la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle prestazioni richieste.

Ove si verificano le condizioni precitate il Comune assegna, con lettera, un termine di giorni quindici per eventuali controdeduzioni e, qualora determini di non accoglierle, la Convenzione verrà revocata, dandone comunicazione all'ANA con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

La decadenza della presente convenzione comporterà la corresponsione della quota parte del contributo determinato in proporzione ai mesi in cui l'attività è stata resa senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto.

Art. 14 – ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge. 11.08.1991 n. 266.

Per L'Associazione Protezione Civile
Alpina "Agostino Calissano" ODV
Il Presidente

Per il Comune di VALENZA
Il Sindaco